

### L'accertamento parziale

Una contribuente impugnava l'accertamento di maggior imponibile e le relative sanzioni con cui l'agenzia delle Entrate aveva evidenziato una discrasia tra il dato dichiarato in relazione all'importo dell'assegno divorzile periodico ricevuto e il dato dichiarato invece dall'ex coniuge in sede di adempimento fiscale.

### Presunzioni approssimative

La Corte di giustizia tributaria accogliendo il ricorso ha ritenuto che gli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio evidenziassero carenze sul piano circostanziale: l'amministrazione avrebbe dovuto ricostruire i flussi in uscita dal conto del debitore (ex coniuge) e in entrata su quello della creditrice (ricorrente).

# La dichiarazione dell'ex non basta per innescare l'accertamento parziale

## Cgt Milano

La contribuente lamentava mancati conguagli. I giudici: «Presunzioni insufficienti»

### Massimo Romeo

La semplice dichiarazione dell'ex non basta a innescare l'accertamento parziale circa l'effettiva corresponsione di somme, laddove tale prova sia unicamente correlata alla dichiarazione reddituale di quest'ultimo (Cgt di primo grado di Milano, sentenza 3671 del 23 settembre 2024, pres. Marcellini, est. Nicolardi).

Una contribuente impugnava l'accertamento di maggior imponibile e relative sanzioni con cui l'ufficio aveva evidenziato una discrasia tra il dato dichiarato sulla misu-

ra dell'assegno divorzile ricevuto e il dato dichiarato dall'ex coniuge. Con il ricorso eccepisce di aver avuto dal proprio ex solo gli importi dichiarati ricevuti con bonifico, attestando di non aver mai percepito somme in contanti.

In particolare, la pretesa dell'ufficio era basata sulle sentenza di merito da cui si poteva presumere che gli importi dichiarati, inferiori a quelli stabiliti in sentenza, non fossero corretti e, di conseguenza, omessa la parte residua; inoltre la dichiarazione dei redditi resa dall'ex coniuge aveva evidenziato un importo a debito pari a quello stabilito in sentenza.

Nell'accogliere il ricorso, la Cgt ha ritenuto che gli elementi (presuntivi) evidenziassero carenze sul piano circostanziale: mentre, da un lato, era evidente che le sentenze avessero imposto all'ex di versare un determinato importo, altrettanto evidente era che non si potesse avere certezza della dichiarazione

resa dalla controparte nei due giudizi, avendo questa un indubbio interesse a dichiarare somme a debito, almeno pari a quello della contribuente di omettere una parte dei propri introiti. Tale ultima circostanza, ha sottolineato la Corte, avrebbe dovuto indurre l'Ufficio ad approfondire la dichiarazione dell'ex coniuge, richiedendo a questi documentazione analoga a quella esibita dalla contribuente (ricorrente). In questo modo l'Amministrazione avrebbe potuto ricostruire lo storico dei flussi economici in uscita dal profilo del debitore (ex coniuge) ed in entrata in quello della creditrice (ricorrente). Tale carenza istruttoria non ha consentito di ritenere esaurito l'onere della verifica ricadente in primis sull'ente impositore. Su tale punto, il Collegio ha sottolineato l'onere per l'Ufficio di rispettare la disciplina dell'accertamento parziale dell'articolo 41bis del Dpr 600/73 che esige il possesso da parte degli Uffici di elementi certi da cui desumere errori od omissioni di elementi reddituali, ai quali devono dunque ritenersi estranee le ricostruzioni meramente induttive. La stessa Cassazione (ordinanza 7461/2024) ha chiarito che «l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973 e 54 e 55 del Dpr n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva». Pur ammettendosi, quindi, la prova presuntiva anche per i «parziali», i giudici territoriali hanno ritenuto che nessuna prova, neanche in via presuntiva, fosse stata fornita dall'Ufficio circa l'effettiva corresponsione delle somme accertate da parte dell'ex coniuge alla ricorrente, avendo, al contrario, desunto la propria convinzione unicamente dalla dichiarazione reddituale del primo.